



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2024/0000007
Prot. RM/2024/0000750
del 14/02/2024

DISPOSIZIONE

Oggetto: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di recupero e pretrattamento di rifiuti non pericolosi, ferrosi e non ferrosi della Società "Giglio S.r.l." sito in Via dei Tamarindi 41-45, 00134, località Santa Palomba, Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo *"al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025"*, in carica fino al 31 dicembre 2026;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato *"Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025"* che:
 - al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario del Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114 comma 3 della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:
 - la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario del Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - al comma 3, fra l'altro, dispone che il Commissario Straordinario del Governo si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 1 del D.P.R. del 4 febbraio 2022 attraverso l'introduzione del comma 5-bis, che testualmente recita: *“Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale. Il Commissario può, inoltre, avvalersi di esperti e collaboratori esterni, da nominare ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
 - la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 429 del 22/12/2022 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di Convenzione tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e il Commissario straordinario del Governo per la gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per la costituzione della struttura commissariale in avvalimento ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022”*;
 - la *“Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, per la costruzione della struttura commissariale in avvalimento”*, prot. RM45 del 20/01/2023;
 - la Disposizione n. 1 del 23 Gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e sulla base delle convenzioni stipulate con gli Enti avvalsi richiamate nelle premesse, denominata *“Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”*;
 - l'approvazione dello schema di *“Disciplina di dettaglio delle attribuzioni funzionali degli Enti avvalsi in relazione al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”* relativa alla suddetta Disposizione, prot. RM1473 del 19/06/2023;
 - la Disposizione n. 26 del 22 agosto 2023 *“Adeguamento organizzativo-funzionale della struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con*

modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025", prot. RM2255 del 23/08/2023.

Visti

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

la Delibera SNPA 67/2020 "Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del d.lgs. N. 152/2006";

il Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 agosto 2021;

il Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

Viste le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione europea del 25 giugno 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

di fonte nazionale:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

- Decreto Ministeriale Ambiente del 31/01/2005 “*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*”;
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 concernente “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 29/01/2007 “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- Decreto Ministeriale Lavori pubblici del 14/01/2008;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente n. 22 del 14/02/2013 “*Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “*Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/UE*” e s.m.i.;
- Legge 116 del 11 agosto 2014 “*Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea*”;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28/03/2018 “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152 del 03/04/2006*”;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3058 del 12/02/2019;
- Legge 2 novembre 2019, n. 128 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*”;
- Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;

- D.M. Ambiente 22/09/2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;
- D.M. Transizione Ecologica 27/09/2022, n. 152 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006”;

di fonte regionale:

- Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- D.G.R. 222 del 25/02/2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e ideologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;
- D.G.R. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;
- D.G.R. 516 del 18/07/2008 “Recepimento decreti commissariali n. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07”;
- D.G.R. 755 del 24 ottobre 2008 “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005”. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 4100/99 e s.m.i.;
- D.G.R. 239 del 17 aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005” e s.m.i.;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;
- D.G.R. 34 del 26 gennaio 2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- D.G.R. 536 del 15 settembre 2016 “Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D. Lgs. 155/2010”;
- Deliberazione Giunta Regionale n° 5 del 17/01/2017 “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti”;
- D.C.R. n. 18 del 23/11/2018 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. 152/06”;

- Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 116 del 22/09/2020;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13 “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”;
- D.C.R. n. 8 del 05/10/2022 “*Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA)*”;
- D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “*Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale*”;

DATO ATTO CHE

il D.L. 50/22 (convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15/07/2022) individua il Commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025 quale figura titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

PREMESSO CHE

la Società GIGLIO SRL con sede legale in Via Triestina, SNC Zona Industriale, 30020 Comune di Torre di Mosto (VE), P.IVA e C.F. 01520440098, di seguito Società, ha presentato istanza alla CmRC in data 10/12/2021, acquisita con prot. n. 187174, per il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 relativamente all’impianto di recupero e pretrattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi, localizzato in Via dei Tamarindi 41-45, 00134, località Santa Palomba, Roma;

in data 04/02/2022, con prot. n. 23968, la CmRC ha trasmesso alla Regione Lazio la suddetta istanza per il seguito di competenza in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.189/2021 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la delega di cui all’articolo 6 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i., comma 2, lettere b) e c) - quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), con cui la Regione Lazio ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative per “b) l’approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione”, nonché delle indicazioni operative fornite dalla Regione Lazio con nota prot. U.0995831 del 01/12/2021 in merito alla definizione della competenza autorizzativa per gli impianti in cui si intende svolgere sia attività di autodemolizione che di rottamazione;

in data 22/03/2022 è pervenuto riscontro dalla Regione Lazio la quale, con comunicazione acquisita con prot. n. 51826, rilevava che, data la tipologia impiantistica proposta, anche successivamente a quanto disposto della sentenza n.189/2021, la competenza autorizzativa restava della CmRC;

CONSIDERATO CHE

in data 09/01/2023, con nota prot. n. 2757, la CmRC, in riferimento alla sopra richiamata Legge 30 dicembre 2021, n. 234 all’art. 1 comma 421 che ha nominato il Commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025 nella persona del Sindaco di Roma Capitale e che l’art. 13 del D.L. 50/22 (convertito con L. n. 91 del 15/07/2022) “Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025” ha assegnato al Commissario tutte le competenze relative al rilascio di autorizzazioni in materia di gestione di rifiuti nel territorio di Roma Capitale, ha provveduto, nelle more dell’acquisizione delle relative disposizioni operative, all’attivazione del procedimento mediante richiesta di integrazione documentale alla Società;

con nota del 25/01/2023, acquisita con prot. n. 13278, la Società ha richiesto una proroga di 40 giorni la quale è stata concessa con nota prot. n. 17353 del 01/02/2023;

in data 16/03/2023 la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita con prot. n. 43147;

a seguito del riscontro della Società, la CmRC in data 25/07/2023 con prot. n. 120790, nelle more di ricevere le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale in avvalimento, ha trasmesso una proposta di convocazione di Conferenza di Servizi al Commissario Straordinario;

con l'emanazione della sopra richiamata Disposizione n. 26 del 22 agosto 2023, il Commissario ha indicato il Servizio 1, Dip. III della CmRC quale struttura commissariale in avvalimento afferente alla Direzione 2 "Programmazione e Gestione dei Rifiuti a Roma" – Area Ambiente e Tutela del Territorio dell'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo, e pertanto competente alla convocazione della suddetta Conferenza;

in data 31/08/2023 con nota prot. n. 136164 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona al fine di acquisire il parere di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzatorio. Nella nota citata si indicava la data del 14/09/2023 quale termine per richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, della L. 241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ed il 29/11/2023 quale termine per trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La documentazione istruttoria di progetto veniva contestualmente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente CmRC per la presa visione di quanto oggetto di Conferenza;

VALUTATO CHE

in data 13/09/2023 con prot. CmRC n. 142702 è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Roma - Dip.to Mobilità Sostenibile e Trasporti, emessa con nota prot. QG0036700 in pari data;

in data 15/09/2023 con prot. RM2504 è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte del Dip.to Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti del Comune di Roma – Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, emessa con nota prot. NA20682 del 14/09/2023;

in data 22/09/2023 con prot. CmRC n. 149620 è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, emessa con nota prot. QI161249 in pari data;

a riscontro delle suddette richieste di integrazioni pervenute nonché a quanto richiesto da parte dello scrivente dell'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo - Area Ambiente e Tutela del Territorio in materia di prevenzione incendi, la Società ha trasmesso documentazione integrativa in data 27/10/2023, acquisita con prot. RM3150; nello specifico, in materia di prevenzione incendi, la Società dichiara che *"L'attività in questione non rientra tra le attività assoggettate ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, essendo la superficie destinata all'attività inferiore ai 3000 mq"* e inoltre che *"Per la stessa ragione all'attività non può essere applicata la Regola Tecnica Verticale di cui al D.M. 26/07/2022, il cui campo di applicazione è relativo agli impianti di trattamento rifiuti e centri di stoccaggio di superficie superiore a 3000 mq. Per tali ragioni si ritiene che la normativa antincendio vigente che possa essere riferita all'impianto in questione è il D.M. 03/09/2021"* (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro);

in data 10/11/2023, con prot. RM3386, la Società ha fornito ulteriori chiarimenti richiesti in materia antincendio ribadendo quanto dichiarato nella documentazione integrativa trasmessa in data 27/10/2023;

in data 21/12/2023 con prot. RM4063 è pervenuta documentazione integrativa da parte della Società a riscontro delle osservazioni di ARPA Lazio (nota prot. RM3653 del 24/11/2023) e del Servizio 2 "Tutela acque e risorse Idriche, aria ed energia" – Dip. III della CmRC (nota prot. RM3945 del 14/12/2023),

PRESO ATTO

dei seguenti pareri e note pervenuti per il progetto in esame:

- nota prot. n. 12241 del 30/10/2023 dell’Autorità di Bacino distrettuale e dell’Appennino Centrale – settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale, acquisita con prot. RM3162 in pari data, con la quale si comunica che *“l’area su cui insiste l’impianto, così come graficizzata negli elaborati tecnici, risulta esterna sia all’area del Piano Stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce – P.S.5 Approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009 (Pubblicato in G.U. n.114 del 19/05/2009) e successivi aggiornamenti e sia a quella del Piano Stralcio Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto Orte – Castel Giubileo – PS1, contrariamente a quanto riportato nel Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Roma. Diversamente il lotto oggetto di richiesta è compreso nell’area del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 17 del 4 Aprile 2012 (B.U.R.L. n. 21 del 7 Giugno 2012 – supplemento ordinario n. 35), pur tuttavia il lotto in esame non è interessato da aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico così come definite dal Piano stesso”*;
- nota prot. n. 10980 del 15/11/2023 del Consorzio Industriale del Lazio, acquisita con prot. RM3494 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza consortile;
- nota prot. n. QG0047105 del 15/11/2023 del Dip.to Mobilità Sostenibile e Trasporti del Comune di Roma, acquisita con prot. RM3500 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole;
- nota prot. NA25762 del 16/11/2023- del Dip.to Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti del Comune di Roma – Ufficio conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane, acquisita con prot. RM3509 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale;
- nota prot. n. 1360859 del 24/11/2023 della Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, acquisita con prot. RM3660 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole in merito agli aspetti paesaggistici ai sensi dell’art. 146 co. 7 del D.Lgs. 42/2004 e si comunica che il suddetto parere *“contribuisce alla formazione dell’autorizzazione paesaggistica all’esito della conferenza di servizi con il contributo della competente Soprintendenza del MIC”*;
- nota prot. n. 81457 del 24/11/2023, acquisita con prot. RM3653 in pari data, con le osservazioni da parte di ARPA Lazio;
- nota prot. RI/0041782 del 28/11/2023 della Sovrintendenza Capitolina - Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro Forma Romae e Carta per la Qualità, acquisita con prot. CmRC n. 190408 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole in ragione del fatto che il progetto in esame non prevede modifiche di natura edilizia e che, pertanto, *“i resti archeologici censiti nelle vicinanze e le relative aree di rispetto non saranno in alcun modo interessate dagli interventi”*;
- nota prot. CmRC n. 190988 del 28/11/2023 del Servizio 1 *“Urbanistica e attuazione del PTMG”* – Dip. IV della CmRC, con la quale si esprime parere favorevole relativamente alla compatibilità con il PTPG della CmRC;
- nota prot. MIC|MIC_SS-ABAP-RM|06/12/2023|0060306-P del 06/12/2023 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, acquisita con prot. RM3841 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni *“in quanto l’intervento previsto risulta compatibile con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzanti l’area soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004”* come riportato successivamente nella sezione *“prescrizioni”*;
- nota prot. RM3945 del 14/12/2023 della CmRC – Servizio 2 *“Tutela acque e risorse Idriche,*

aria ed energia” – Dip. III della CmRC con la quale si evidenziano aspetti relativi alla concessione di derivazione di acqua da destinare al consumo umano;

RITENUTO CHE

secondo quanto statuito dal D.M. 26 luglio 2022 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*” l’impianto ricade nel campo di applicazione del suddetto decreto di cui all’art. 1 comma 2, il quale recita che: “*Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m²*”, e che pertanto la soglia di applicabilità relativa ai 3000 m² si intende riferita **esclusivamente** ai centri di raccolta rifiuti;

CONSIDERATO CHE

- l’art.14-bis comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., disciplina che “fatti salvi i casi in cui le disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2) lettera c) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3) equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione per l’assenso reso, ancorché implicito”;
- con nota prot. RM3966 del 15/12/2023 è stata comunicata la conclusione positiva del procedimento amministrativo;
- ritenuti acquisiti positivamente, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. tutti gli altri pareri non espressi dagli enti e servizi convocati in conferenza;

TENUTO CONTO CHE

l’area in esame sita in via dei Tamarindi 41-45 distinta al Catasto di Roma al foglio 1185 particella 727 ricade in “Sistema insediativo, Città della trasformazione: Ambiti a pianificazione particolareggiata definita” di cui all’art. 62 delle NTA del vigente P.R.G. e che pertanto l’intervento proposto necessita di variante urbanistica al vigente P.R.G., e che, con il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., assumerà per la durata dell’attività la seguente destinazione: “Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti – Infrastrutture Tecnologiche”, tenuto conto di quanto disciplinato dall’art. 106 comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008. In caso di mancata attuazione o di dismissione dell’impianto oggetto di autorizzazione, l’area relativa riassumerà, con apposito provvedimento di presa d’atto di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, la previgente destinazione urbanistica del suddetto P.R.G.;

non avendo ravvisato elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il progetto in esame, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è possibile procedere alla chiusura dei lavori della Conferenza nonché alla conclusione positiva del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

ai sensi della citata Disposizione n. 1 del 23 Gennaio 2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, congiuntamente all’approvazione del citato schema di “*Disciplina di dettaglio delle attribuzioni funzionali degli Enti avvalsi in relazione al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*” relativa alla suddetta Disposizione, prot. RM1473 del 19/06/2023, la Città metropolitana di Roma Capitale è stata individuata quale Ente avvalso e pertanto ha proseguito l’istruttoria per il presente procedimento;

tutto ciò premesso e considerato, a seguito di un’attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti,

DISPONE

- A. come già comunicato con nota prot. RM3966 del 15/12/2023, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, con effetto di accoglimento dell'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 dalla Società "Giglio S.r.l." ed acquisita dalla Città metropolitana di Roma Capitale in data 10/12/2021 con prot. n. 187174 e successive modifiche, per l'impianto di recupero e pretrattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi, localizzato in Via dei Tamarindi 41-45, 00134, località Santa Palomba, Roma;
- B. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008 e per i motivi esposti nel considerato ed alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, il progetto presentato dalla Società "Giglio S.r.l.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la sede operativa di Via dei Tamarindi 41-45, 00134, località Santa Palomba, Roma;
- C. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008, alla realizzazione delle opere previste, per i motivi esposti nel considerato ed alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, ed all'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di recupero e pretrattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi, ubicato in Via dei Tamarindi 41-45, 00134, località Santa Palomba, Roma, in un'area distinta al Catasto di Roma al Foglio 1185 particella 727, avente superficie catastale pari a 7060 mq e superficie utile dell'impianto che si estende su circa mq 2.331 di cui coperti circa mq 791 e scoperti circa mq 1.540 (restante area verde di circa 4.729 mq), da parte della Società:
- | | |
|------------------------|--|
| Società | Giglio S.r.l. |
| Sede Legale: | Via dei Tamarindi 41-45, 00134, località Santa Palomba, Roma |
| Legale Rappresentante: | Marazas Giedrius (Amministratore Unico) |
| P.IVA: | 01520440098 |
| Cod. Fiscale: | 01520440098 |
- per le operazioni di messa in riserva e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi;
- D. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera C è rilasciata in conformità agli elaborati progettuali, come dal presente provvedimento precisati, richiamati in premessa, ed in conformità all'elaborato "Tavola 3C Planimetria Post Operam" datato dicembre 2023 (**Allegato 1**) che, allegato alla presente autorizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- E. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera C è concessa per un periodo pari ad anni 10 (dieci) (art. 208, comma 12, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.) dal rilascio del presente provvedimento;
- F. di autorizzare la Società "Giglio S.r.l." alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;
- G. di prendere atto che, come dichiarato dalla Società, la stessa è in attesa di comunicazioni da parte del Consorzio Santa Palomba relativamente all'acquisizione di concessione di derivazione da parte di ACEA Ato2 per le acque destinate al consumo umano e che, in caso di esito negativo, la società dovrà provvedere ad individuare una fonte alternativa di acque per il consumo umano;
- H. di prendere atto che, per la gestione delle acque nere, l'insediamento è allacciato alla rete fognaria del Consorzio Cancelliera Santa Palomba con recapito nel depuratore consortile e scarico finale autorizzato nel corpo idrico superficiale Fosso di Santa Palomba;

I. di prendere atto che l'area oggetto di autorizzazione è sita in via dei Tamarindi 41-45 distinta al Catasto di Roma al foglio 1185 particella 727 ricade in "Sistema insediativo, Città della trasformazione: Ambiti a pianificazione particolareggiata definita" di cui all'art. 62 delle NTA del vigente P.R.G. e che pertanto l'intervento proposto necessita di variante urbanistica al vigente P.R.G., e che, con il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., assumerà per la durata dell'attività la seguente destinazione: "Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti – Infrastrutture Tecnologiche", tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008. In caso di mancata attuazione o di dismissione dell'impianto oggetto di autorizzazione, l'area relativa riassumerà, con apposito provvedimento di presa d'atto di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, la previgente destinazione urbanistica del suddetto P.R.G.,

nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

J. OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE:

L'autorizzazione è rilasciata per le attività di messa in riserva e pretrattamento di rifiuti. La Società svolge presso l'impianto in oggetto le seguenti attività di gestione dei rifiuti (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):

Operazione da R1 a R13	Descrizione dell'attività da svolgere
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 e R12
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; in particolare verranno effettuate selezione, cernita, separazione, frammentazione, triturazione, compattazione, raggruppamento, condizionamento e ricondizionamento

TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO

Codice EER	Descrizione	Quantità (t/anno)	Operazione di gestione
15.01.04	Imballaggi metallici	2	R13
16.01.17	Metalli ferrosi	30	R13
16.01.18	Metalli non ferrosi	30	R13
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	80	R13
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	20	R13
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160215	340	R13
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	1400	R13-R12
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	12	R13
17.04.02	Alluminio	12	R13
17.04.03	Piombo	1	R13
17.04.04	Zinco	1	R13
17.04.05	Ferro e acciaio	10	R13
17.04.06	Stagno	2	R13
17.04.07	Metalli misti	10	R13
17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	20	R13
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (ceramica del monolita)	10	R13
19.12.03	Metalli non ferrosi	20	R13

Quantità giornaliera gestibile presso l'impianto (ton/giorno): 6,6

Quantità annuale gestibile presso l'impianto (ton/anno): 2.000

di cui pericolosi (ton): 0

di cui non pericolosi (ton): 2.000

Giorni di funzionamento annuo dell'impianto: 300

N° dipendenti previsti: 13.

BILANCIO DI MASSA

Rifiuti in entrata	2.000 ton/anno
Rifiuti in uscita verso recupero	1998 ton/anno
End of Waste in uscita dall'impianto	0 ton/anno
Perdite di processo	1 ton/anno
Rifiuto smaltito esternamente	1 ton/anno
Rifiuto smaltito internamente	0 ton/anno
% rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata	99,9 %

CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO ISTANTANEO

La capacità massima di stoccaggio presso l'impianto sarà pari a:

Operazione	Rifiuti pericolosi (ton)	Rifiuti non pericolosi (ton)	Totale (ton)
R13	-	120	120
D15	-	0	0
Totale	0	120	120

RIFIUTI IN USCITA DALL'IMPIANTO

Rifiuti in uscita derivanti dal processo di gestione dei rifiuti in entrata:

Codice EER	Descrizione	Quantità (t/anno)	Operazione di gestione
15.01.04	Imballaggi metallici	2	R13-R12-R4
16.01.17	Metalli ferrosi	30	R13-R12-R4
16.01.18	Metalli non ferrosi	30	R13-R12-R4
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	80	R13-R12-R4
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	20	R13-R12-R4
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160215	340	R13-R12-R4
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) (monolita, sonda lambda, cavi)	1092	R13-R12-R4
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	12	R13-R12-R4
17.04.02	Alluminio	12	R13-R12-R4
17.04.03	Piombo	1	R13-R12-R4
17.04.04	Zinco	1	R13-R12-R4
17.04.05	Ferro e acciaio	10	R13-R12-R4
17.04.06	Stagno	2	R13-R12-R4
17.04.07	Metalli misti	10	R13-R12-R4
17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	20	R13-R12-R4
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (ceramica del monolita)	10	R13-R12-R4
19.12.02	Metalli ferrosi (rivestimento catalizzatori)	280	R13-R12-R4

19.12.03	Metalli non ferrosi (parti non ferrose presenti nel catalizzatore)	40	R13-R12-R4
19.12.12	19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (impurità legate all'estrazione del monolita)	8	R13-D15-D1

RIFIUTI AUTOPRODOTTI DALLA SOCIETÀ E NON DERIVANTI DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti autoprodotti dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, secondo quanto disciplinato dagli art. 183 c. 1 lett. bb) e 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in aree ad essi destinati.

Codice EER	Descrizione	Quantità (t/anno)	Operazione successiva svolta presso terzi
08.03.17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	0.2	R13-R5
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	0.3	R13-R3
15.01.04	Imballaggi metallici	0.8	R13-R12-R4
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	0.8	R13-R12-R4

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Presso l'impianto si svolge l'attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti solidi speciali non pericolosi, sottoposti ad operazioni di messa in riserva e, esclusivamente per il codice EER 16.08.01, alle operazioni R13-R12.

I rifiuti in ingresso saranno costituiti prevalentemente da metalli, ferrosi e non (ferro, acciaio, rame, ottone, alluminio, ecc.), RAEE ed altre tipologie di rifiuti solidi.

Tutte le operazioni avverranno all'interno del capannone, mentre l'area esterna sarà utilizzata come parcheggio e come area di manovra degli automezzi.

I rifiuti conferiti presso l'impianto con idonei automezzi di trasporto, dopo le fasi preliminari svolte nell'area di accettazione quali la verifica documentale, la verifica della conformità a quanto dichiarato dal produttore sul documento di trasporto, il controllo radiometrico tramite rilevatore portatile e la successiva pesatura mediante pese o bilance elettroniche, verranno avviati all'area di conferimento in attesa di essere stoccati nelle aree di deposito specifiche per ciascuna tipologia di rifiuto. Nel caso di eventuali rilevazioni di sorgenti o di livelli anomali di radioattività nel corso delle procedure di sorveglianza radiometrica previste, il carico verrà temporaneamente situato nell'area di confinamento. Le operazioni di movimentazione dei rifiuti compreso il carico e lo scarico saranno effettuate mediante l'utilizzo di carrelli elevatori o transpallet. I rifiuti saranno stoccati nelle aree dedicate in container scarrabili di diverse dimensioni, in contenitori metallici e in polietilene, in cisternette e in sacchi big-bags, su cui è posto il cartello indicante il codice EER del rifiuto contenuto. Alcuni contenitori sono posti su scaffalatura e/o impilati.

Ciascuna area sarà individuata da:

- segnaletica verticale indicante il nome dell'area, l'attività che vi si svolge e i codici EER per ciascun rifiuto in esso stoccato;
- segnaletica orizzontale indicante l'area preposta con linee di demarcazione di colore giallo.

Relativamente al codice EER 16.08.01 "Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)" dalla relativa area di messa in riserva "R13 in entrata" sarà inviato nell'area R12 dedicata per essere sottoposto all'operazione di taglio del catalizzatore per la separazione del rivestimento metallico esterno dal monolita contenuto all'interno. Il taglio eseguito è di tipo meccanico a pressione e viene realizzato utilizzando una cesoia coccodrillo, mentre l'estrazione del monolita avviene manualmente.

Relativamente alla provenienza dei codici EER 16.01.17 "Metalli ferrosi" e 16.01.18 "Metalli non ferrosi" sottoposti all'operazione di messa in riserva R13, la Società dichiara che saranno "rifiuti prodotti da imprese esercenti attività di autoriparazione, carrozzerie e/o meccanici durante le loro attività

lavorative”.

L'area è delimitata da una recinzione realizzata con muro in cemento di altezza pari a circa 1 mt su cui è installata una ringhiera metallica; la Società garantirà la manutenzione delle aree verdi e della barriera arborea presenti all'interno del lotto di pertinenza.

All'interno dell'impianto, la gestione dei rifiuti potrà essere riconducibile alle seguenti linee:

- Linea per la messa in riserva R13 delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - Rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi)
 - Cavi
 - RAEE e rifiuti derivanti da veicoli fuori uso
- Linea operazioni R13-R12 codice EER 16.08.01

PRINCIPALI APPARECCHIATURE E MEZZI UTILIZZATI

Nell'impianto sono previsti i seguenti impianti e macchinari:

- n. 1 cesoia a coccodrillo per il taglio dei metalli e materiali ferrosi (tipo McIntyre 407);
- n. 1 avvitatore compatto per separare la sonda dal catalizzatore (tipo Bata);
- n. 1 compressore per l'uso dell'avvitatore (tipo Fiac);
- n. 1 rilevatore portatile per la radioattività (tipo Hosman);
- n. 1 carrello elevatore utilizzato per la movimentazione dei rifiuti (tipo Doosan);
- n. 2 transpallet utilizzati per la movimentazione dei rifiuti (tipo Ama e tipo OM/Still);
- n. 1 transpallet con bilancia utilizzato per la movimentazione dei rifiuti (tipo Novamach);
- n. 2 bilance elettroniche (tipo DFW e tipo PB);
- n. 1 spazzatrice (tipo IPC Gansow).

MODALITA' DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO

La Società, al termine dell'attività o qualora non intervenga un nuovo atto di rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito ed alla totale pulizia di tutti gli impianti e delle infrastrutture utilizzate presso l'insediamento.

Dovranno essere adottate modalità operative nelle disposizioni di legge vigenti ed in particolare:

- trasferimento di tutti i rifiuti stoccati presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
- messa in sicurezza e smantellamento dei macchinari in seguito all'eventuale rimozione di residui presenti all'interno;
- lavaggio e pulizia dei contenitori entro cui sono stati stoccati i rifiuti;
- lavaggio e pulizia dei piazzali, e delle zone pavimentate di stoccaggio dove è avvenuto il contatto con i rifiuti.

Dell'avvenuto ripristino dovrà esserne data comunicazione alla Regione Lazio, alla CMRC e al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

GARANZIE FINANZIARIE

Tenuto conto di quanto contenuto nella D.G.R. 239/08, nella D.G.R. n. 239/09 e nella D.G.R. n. 5 del 17/01/2017, prima della messa in esercizio dell'impianto, per quanto autorizzato con il presente atto, la Società dovrà depositare a favore del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma - le garanzie finanziarie di legge per un importo complessivo pari ad **€ 65.000/00**.

Gli importi delle garanzie finanziarie da prestare sono ridotti:

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS);
- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni

alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'istante dovrà presentare il certificato di collaudo delle opere realizzate nell'impianto e le garanzie finanziarie di legge.

Solo a seguito di tale presentazione il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rilascerà entro trenta giorni la presa d'atto, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita.

PRESCRIZIONI:

Nello svolgimento dell'attività in autorizzazione la Società "Giglio S.r.l." dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) rispettare quanto contenuto nella nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. MIC|MIC_SS-ABAP-RM|06/12/2023|0060306-P, acquisita con prot. n. RM3841 del 06/12/2023 con la quale si esprime parere favorevole prescrivendo quanto segue:
 - a) *si richiede che ogni movimento terra avvenga con l'assistenza archeologica continua in corso d'opera da parte di professionisti, prescelti tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019 e dovrà obbligatoriamente prendere contatti diretti con questo Ufficio, prima dell'inizio dei lavori, per visionare la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti in zona, e che gli oneri saranno a carico di codesta Società che opererà secondo le direttive di questa Soprintendenza. Le indagini, condotte sotto la Direzione Scientifica di questo Ufficio, dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente (N.T.A. di P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 comma 8), ovvero con personale e mezzi messi a disposizione dalla società operatrice e avranno profondità variabile fino al livello geologico. L'archeologo incaricato di seguire i lavori, prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, dovrà obbligatoriamente prendere contatti diretti con questa Soprintendenza, prima dell'inizio delle opere, per visionare la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti nella zona. Inoltre, dovrà essere comunicata con congruo anticipo (almeno 10 giorni) la data di inizio dei lavori, al fine di consentire a questo Ufficio di programmare adeguatamente l'attività di controllo e la Direzione Scientifica dell'assistenza in oggetto. L'intervento dovrà comprendere adeguata documentazione delle indagini eseguite, anche nel caso non vi siano ritrovamenti archeologici, completa di relazione di scavo, schede US, documentazione grafica georeferita al sistema cartografico piano nazionale Gauss-Boaga/fuso est e all'immissione dei dati nel sistema SITAR della Soprintendenza, che verrà consegnata in originale a questa Soprintendenza, e qualora se ne presenti la necessità, il lavaggio e la consegna dei materiali mobili rinvenuti, previo collocamento in opportuni contenitori, nonché il restauro, la protezione e la copertura delle strutture eventualmente ritrovate. Si fa presente fin da ora che, in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 art.90), dovrà essere fatta immediata segnalazione all'Autorità competente e potrà determinarsi la necessità di modificare anche in modo sostanziale il progetto presentato, fino anche all'abbandono dello stesso. In caso di ritrovamento di depositi archeologici questi dovranno essere scavati fino all'esaurimento degli stessi e al raggiungimento degli strati geologici secondo le indicazioni del funzionario responsabile di questo Ufficio";*
- relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
- 2) conformarsi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "emissioni di polveri provenienti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti";
- 3) durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico) si dovrà mantenere un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
- 4) all'interno dello stabilimento, la movimentazione degli automezzi dovrà avvenire con cassoni coperti da appositi teloni al fine di limitare al massimo il trasporto di polveri;

- 5) predisporre l'utilizzo di contenitori chiusi e integri durante ogni fase di movimentazione al fine di evitare dispersione e/o sversamento di materiale polverulento;
 - 6) effettuare a fine giornata o in caso di sversamento accidentale di materiale polverulento le operazioni di gestione e/o pulizia previste;
- relativamente alla gestione dei rifiuti:
- 7) gestire i rifiuti così come illustrato nella planimetria "Tavola 3C Planimetria Post Operam" datata dicembre 2023 (**Allegato 1**);
 - 8) esporre una tavola planimetrica rappresentativa della organizzazione complessiva dell'impianto, al fine di consentire agli Enti preposti un agevole controllo dell'impianto; in particolare devono essere evidenziate la dislocazione dei parcheggi, degli uffici, delle aree di stoccaggio e di trattamento, di manovra e dei dispositivi di sicurezza (sistemi antincendio);
 - 9) l'impianto dovrà essere interamente delimitato e ad uso esclusivo della Società; la viabilità interna all'impianto deve essere ben segnalata e di facile lettura; dovranno essere identificati i percorsi pedonali e quelli veicolari, nonché gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture;
 - 10) assicurare costantemente un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
 - 11) differenziare in modo chiaro, con apposita cartellonistica indelebile, utilizzando anche segnaletica a terra, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, distinti per categorie omogenee, indicando i codici EER dei rifiuti, le relative operazioni di gestione svolte e le principali norme di sicurezza;
 - 12) il settore di conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quello di messa in riserva e dalle aree dedicate all'operazione R12;
 - 13) procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti nell'area di conferimento ed alla pulizia delle aree di transito;
 - 14) i rifiuti autoprodotti dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, secondo quanto disciplinato dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in aree ad essi destinati;
 - 15) deve essere messa in opera ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad evitare la diffusione di emissioni maleodoranti, di rumori, di polveri, la dispersione di materiali leggeri quali carta e plastica, ed il deterioramento delle condizioni ambientali ed igienico sanitarie dell'impianto;
 - 16) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21/01/2019; in particolare qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento dovranno essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri (o 3 piani nel caso di stoccaggio all'interno di contenitori impilati in scaffalatura), o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;
 - 17) richiedere, per il codice EER non pericoloso in ingresso all'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e del Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
 - 18) produrre, per il codice EER non pericoloso in uscita dall'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
 - 19) caratterizzare i rifiuti in uscita dall'impianto destinati allo smaltimento, che dovranno fare riferimento alla vigente normativa di settore;
 - 20) la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
 - 21) effettuare ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 148/98 le debite annotazioni sui registri di carico e scarico adeguandosi a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 nelle tempistiche previste dallo stesso;
 - 22) i rifiuti in ingresso presso l'impianto non dovranno provenire da impianti nei quali sono stati già sottoposti ad operazioni di messa in riserva R13 e i rifiuti in uscita dovranno essere inviati ad impianti

- terzi autorizzati per le successive operazioni di recupero R12-R4;
- 23) verificare la conformità del rifiuto in ingresso rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzativo nonché attuare le opportune procedure di sorveglianza radiometrica nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 72 del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i. così come modificato dal D.lgs. n. 203/2022;
 - 24) svolgere le attività di stoccaggio, da effettuarsi per categorie omogenee, e di movimentazione dei RAEE nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 49/2014 al fine di preservare l'integrità delle apparecchiature destinate in via prioritaria ad operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo presso impianti terzi;
 - 25) le attività di recupero, pretrattamento e stoccaggio così come previste dal presente atto dovranno essere svolte all'interno del capannone;

Inoltre la Società dovrà:

- 26) verificare, successivamente alla messa a regime, avvalendosi di tecnico competente in acustica ambientale, i livelli di rumore post-operam preventivamente stimati. In caso di difformità da quanto preventivamente stimato la Società dovrà presentare, ai sensi della L. R. Lazio n. 18/01, al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nuova documentazione di impatto acustico ambientale attestante gli interventi di bonifica acustica posti in essere, corredata di quanto necessario per consentire all'Ufficio competente comunale di esprimere il parere di competenza;
- 27) consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti; in particolare, la Società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
- 28) in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Regione Lazio, l'Arpa Lazio, Roma Capitale nonché l'ASL competente per territorio e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone la Città metropolitana;
- 29) sottoporre a periodici interventi di manutenzione, secondo il programma che la Società adotta per il presente impianto, tutti i macchinari, i dispositivi e le linee di lavorazione;
- 30) garantire nell'esercizio dell'impianto il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutte le fasi di realizzazione ed esercizio, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori;
- 31) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
- 32) dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali. Gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
- 33) garantire l'attuazione di tutte le misure necessarie a non arrecare nocimento agli insediamenti più prossimi con la diffusione di rumori, polveri o esalazioni, incrementando le misure di mitigazione esistenti e proposte qualora non risultassero sufficienti;
- 34) attuare tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi anche in relazione alla Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019 e al DECRETO 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";
- 35) prima della messa in esercizio la Società dovrà presentare, a firma del Rappresentante Legale, la documentazione in originale attestante il permanere dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge sia in capo alla Società che al Direttore Tecnico;
- 36) contestualmente alla trasmissione del collaudo delle opere realizzate mediante asseverazione di conformità, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato, la Società dovrà fornire documentazione attestante di:
 - a) aver dato seguito agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) aver prestato le garanzie finanziarie di legge previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 239 del 17.04.2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 07/05/2009, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 610 del 10/11/2015;
 - c) aver provveduto all'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano;
 - d) Relazione asseverata sottoscritta da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno attestante l'ottemperanza alla vigente normativa antincendio in riferimento al D.M.

26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” e alle relative norme tecniche di cui all'allegato 1.

Solo a seguito della presentazione della suddetta documentazione il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rilascerà entro trenta giorni la presa d'atto, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita.

La Società dovrà attenersi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3058 del 13.02.2019.

Ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, almeno 180 giorni prima della scadenza della presente autorizzazione, la Società dovrà presentare apposita domanda di rinnovo.

Le modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato nei progetti approvati, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, devono essere preventivamente autorizzate; le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le prescrizioni di cui sopra potranno essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile nonché alla situazione ambientale locale.

In autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

Le prescrizioni della presente autorizzazione potranno essere modificate, prima del termine di scadenza, e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

La violazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento può comportare la sospensione o la revoca dell'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le variazioni del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la Società e per essa il proprio Legale Rappresentante dovrà attenersi alla normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente atto è rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008 e non esonera la Società dall'acquisizione di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari al corretto svolgimento dell'attività in questione.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Il presente provvedimento sarà consegnato alla Società e comunicato alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, a Roma Capitale, all'ASL RM2, ai Servizi 1 e 2 Dipartimento III della CmRC ed al Catasto dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208 comma 17-bis del D.Lgs. 152/06, attraverso il Catasto telematico di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e secondo gli standard concordati con ISPRA per i relativi adempimenti di competenza, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui al seguente link:

<https://commissari.gov.it/giubileo2025> e trasmessa, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “*Codice del Processo Amministrativo*”.

Il Commissario Straordinario di
Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica
2025

Roberto Gualtieri